



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela  
dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate  
alla criminalità organizzata  
A.C. 1138, A.C. 1039, A.C. 1189.

*Testo a fronte  
tra la normativa vigente e il testo unificato adottato come testo base*

n. 86/1

10 ottobre 2014

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Misure per favorire l'emersione alla  
legalità e la tutela dei lavoratori delle  
aziende sequestrate e confiscate alla  
criminalità organizzata

A.C. 1138, A.C. 1039, A.C. 1189

*Testo a fronte  
tra la normativa vigente e  
il testo unificato adottato come testo base*

n. 86/1

10 ottobre 2014

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia*

☎ 066760-9559 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: GI0124\_1.doc*

## INDICE

▪ <i>Introduzione</i>	1
▪ Le modifiche proposte al Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)	3
▪ Le modifiche proposte alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale	73
▪ Le modifiche proposte all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941)	75
▪ Le modifiche proposte al DL Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992)	79
▪ Altre modifiche proposte	85



## **Introduzione**

Nel novembre 2013 la Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 1138, concernente "*Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*".

Nel corso dell'esame sono state abbinare anche le proposte C. 1039 (Gadda) e C. 1189 (Garavini) ed è stata deliberata un'indagine conoscitiva.

In esito a questa attività istruttoria, l'11 settembre 2014 il relatore ha presentato una proposta di testo unificato che la Commissione ha adottato come testo base (8 ottobre 2014) per il proseguo dell'esame.

Il testo base – ora intitolato "*Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro*" - raccoglie e amplia le disposizioni contenute nelle proposte di legge anche alla luce di quanto emerso in sede di audizioni.

Di seguito è messa a raffronto la normativa vigente (colonna di sinistra) con le modifiche proposte dal testo unificato (colonna di destra). Prima di ciascuna novella è indicato in carattere corsivo l'articolo del testo unificato che introduce la modifica legislativa.



## Le modifiche proposte al Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p align="center"><b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159</b>  <b>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.</b></p>	
<p align="center"><b>LIBRO I - LE MISURE DI PREVENZIONE</b>  <b>Titolo I - Le misure di prevenzione personali</b>  <b>Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria</b>  <b>Sezione I - Il procedimento applicativo</b>  <i>(omissis)</i></p>	
<p align="right">[TU, art. 1, comma 1]</p>	
<p align="center">Articolo 7  <i>Procedimento applicativo</i></p>	
<p>1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi</p>	<p><i>Identico.</i></p>



<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.	
5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.	<i>Identico.</i>
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.	<i>Identico.</i>
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.	<i>Identico.</i>
	<b>7-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.</b>
	<b>7-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.</b>
8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.	<i>Identico.</i>
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.	<i>Identico.</i>
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	<i>Identico.</i>
	[TU, art. 1, comma 2]
	<b>Articolo 7-bis. (Termine di redazione del provvedimento)</b>
	<b>1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	giorni dalla conclusione dell'udienza.
	2. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine previsto dal comma 1, subito dopo la conclusione delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
	3. Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del citato codice.».

*omissis*

**Titolo II - Le misure di prevenzione patrimoniali  
Capo I - Il procedimento applicativo**

*omissis*

[TU, art. 1, comma 3]

Articolo 20

*Sequestro*

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.	1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona, <b>nei cui confronti è stata presentata la proposta</b> , risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
	<b>1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.</b>
2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali	2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione <b>patrimoniale</b> o quando, <b>nel corso del procedimento</b> , risulta che esso ha per

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.	oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. <b>Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo periodo.</b>
	<b>2-bis. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.</b>
	<b>2-ter. Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua esecuzione.</b>
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.	<i>Identico.</i>

[TU, art. 3, comma 1]

#### Articolo 21

#### *Esecuzione del sequestro*

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.	1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. <b>La polizia giudiziaria</b> , eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, <b>ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario e di funzionari dell'Agenzia.</b>
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.	2. Il tribunale, <b>su proposta del giudice delegato</b> , ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. <b>Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.</b>
	<b>2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:</p> <p>a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.</p>
	<p>2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.</p>
	<p>2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.</p>
	<p>2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41.</p>
<p>3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
7 febbraio 1979, n. 59.	
<i>omissis</i>	
[TU, art. 1, comma 4]	
<p>Articolo 23 <i>Procedimento applicativo</i></p>	
<p>1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.</p>	<i>Identico.</i>
<p>2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.</p>	<i>Identico.</i>
<p>3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.</p>	<i>Identico.</i>
<p>4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.</p>	<i>Identico.</i>
	<p><b>4-bis. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis.</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
-------------------	--

[TU, art. 1, comma 5]

Articolo 24

Confisca

<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p>	<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. <b>In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.</b></p>
	<p><b>1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.</b></p>
	<p><b>1-ter. Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia.</b></p>
<p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.</p>	<p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, <b>nonché per</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.
<p>3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b>3-bis. Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter, il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente.</b></p>
[TU, art. 1, comma 6]	
Articolo 25	
<i>Sequestro o confisca per equivalente</i>	<i>Sequestro e confisca per equivalente</i>
<p>1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.</p>	<p><b>1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.</b></p> <p><b>2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.</b></p>
<i>omissis</i>	

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<b>Capo II - Le impugnazioni</b>	
[TU, art. 1, comma 7]	
<p>Articolo 27  <i>Comunicazioni e impugnazioni</i></p>	
<p>1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.</p>	<p>1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, <b>il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro</b> ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.</p>
<p>2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b>2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla declaratoria di incompetenza.</b></p>
	<p><b>2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione, tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello.</b></p>
	<p><b>2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a</b></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	norma dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente.
<p>3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.</p>	<i>Identico.</i>
	<p><b>3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva.</b></p>
<p>4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.</p>	<i>Identico.</i>
<p>5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.</p>	<i>Identico.</i>
<p>6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e</p>	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.	
	<p><b>6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.</b></p>
<i>omissis</i>	
<i>[TU, art. 1, comma 8]</i>	
	<b>Capo VI - Trattazione prioritaria del procedimento</b>
	<b>Articolo 34-bis <i>Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale</i></b>
	<p><b>1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.</b></p>
	<p><b>2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1.
<i>omissis</i>	
<b>Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati</b>	
<b>Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati</b>	
<i>omissis</i>	
[TU, art. 4, comma 1]	
Articolo 36 <i>Relazione dell'amministratore giudiziario</i>	
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:	1. <i>Identico:</i>
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;	a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, <b>nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;</b>
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;	b) <i>identica;</i>
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;	c) <i>identica;</i>
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;	d) <i>identica;</i>
e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni	e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.</p>	<p>societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una <b>prima</b> analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento <b>anche al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto dall'articolo 41, comma 5.</b></p>
<p>2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza..</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia</p>	<p><b>4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale.</b></p>

*omissis*

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
-------------------	--

[TU, art. 4, comma 2]

Articolo 38

Compiti dell'Agenzia

<p>1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.</p>	<p>1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia <b>propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.</b></p>
<p>2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.</p>	<p>3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia <b>assume l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento dell'incarico.</b> L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.</p>
<p>4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.</p>	<p>4. <b>In ogni caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal comma precedente,</b> il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.</p>
<p>5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto</p>	<p>5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
del provvedimento.	del provvedimento <b>inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</b>
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.	<i>Identico.</i>
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.	<i>Identico.</i>

*omissis*

## Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati

[TU, art. 4, comma 3]

### Articolo 40

#### *Gestione dei beni sequestrati*

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).	<i>Identico.</i>
2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. <b>Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.</b>	2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, <b>primo comma</b> , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p><b>2-bis.</b> Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.</p>
<p>3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b>3-bis.</b> L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.</p>
	<p><b>3-ter.</b> L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.</p>
	<p><b>3-quater.</b> In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.	4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti <b>in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato</b> , il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono <b>proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.</b>
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.	<i>Identico.</i>
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.	5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati <b>dal giudice delegato</b> in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale, <b>nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c)..</b>
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.	5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, <b>dispone la vendita dei beni mobili, anche registrati</b> , sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale <b>dispone la loro distruzione.</b>
5-quater. I proventi derivanti dalla	<i>Identico.</i>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.</p>	
<p>5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127</p>	<p><i>Identico.</i></p>

[TU, art. 5, comma 1]

#### Articolo 41

##### Gestione delle aziende sequestrate

<p>1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.</p>	<p>1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende <b>di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie</b>, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. <b>La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice</b></p>
--	--

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>delegato, presenta una relazione contenente:</p> <p>a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-bis;</p> <p>b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;</p> <p>c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-bis a 41-sexies;</p> <p>d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;</p> <p>e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.</p>
	<p>1-bis. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1.</p>
	<p>1-ter. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>l'amministratore giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1, lettera c), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese quelle relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e dopo la confisca definitiva. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.</p>
	<p>1-quater. Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione dell'attività dell'impresa.</p>
	<p>1-quinquies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.</p>
<p>[TU, art. 6, comma 1]</p>	
	<p>1-sexies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma.
<p>2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.</p>	<i>Identico.</i>
	<p><b>2-bis.</b> L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.</p>
	<p><b>2-ter.</b> L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-octies,. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.
	2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-bis.»
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.	<i>Identico.</i>
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.	<i>Identico.</i>
5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.	<i>Identico.</i>
	5-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma quater.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.	<i>Identico.</i>
	6-bis. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
	[TU, art. 7, comma 1]
	<b>Articolo 41-bis</b> <b>Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate</b>
	1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).
	2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.
	3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.
	4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.</p>
	<p>5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.</p>
	<p>6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.</p>
	<p>7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.</p>
	<p>8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.
[TU, art. 8, comma 1]	
	<b>Articolo 41-ter</b> <b><i>Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate</i></b>
	1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.
	2. Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per cento.
	3. Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale, con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo 48, comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell'impresa confiscata.
	4. L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3,



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	lettera c).
	[TU, art. 9, comma 1]
	<b>Articolo 41-quater</b> <i>Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate</i>
	<p>1. L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria.</p>
	<p>2. Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.</p>
	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-bis, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è altresì incentivata con un credito di imposta pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione.</p>
	<p>4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.</p>
	<p>5. Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni.</p>
	<p>6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro.
	7. L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria.
	8. A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
	9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3.
[TU, art. 10, comma 1]	
	<b>Articolo 41-quinquies</b> <i>Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate</i>
	1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.
	2. L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell'attività aziendale.
[TU, art. 11, comma 1]	
	<b>Articolo 41-sexies</b> <i>Incentivi a cooperative di lavoratori</i>
	1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
	2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.
	3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
	4. Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
	<p>legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.</p> <p>5. Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-bis a 41-quater si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.</p>
	[TU, art. 12, comma 1]
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41-septies</b>  <i>Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate</i></p>
	<p>1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:</p> <p>a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;</p> <p>b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;</p> <p>c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;</p> <p>d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;</p> <p>e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;</li> <li>b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;</li> <li>c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;</li> <li>d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;</li> <li>e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;</li> <li>f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;</li> <li>g) un rappresentante della camera di commercio.</li> </ul>
	<p>3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.</p>
	<p>4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.</p>
	<p>5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.</p>

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
[TU, art. 13, comma 1]	
	<b>Articolo 41-octies</b> <b>Supporto delle aziende sequestrate o confiscate</b>
	<p>1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41-septies, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.</p>
	<p>2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.</p>
	<p>3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa.</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
-------------------	--

[TU, art. 23, comma 1]

Articolo 42

*Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi*

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.	<i>Identico.</i>
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.	<i>Identico.</i>
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.	<i>Identico.</i>
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.	<i>Identico.</i>
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.	
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.	<i>Identico.</i>
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.	7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario <b>e l'Agenzia possono</b> proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

[TU, art. 23, comma 2]

Articolo 43

Rendiconto di gestione

1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.	<i>Identico.</i>
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e rimosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.	<i>Identico.</i>
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli	<i>Identico.</i>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.	
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.	<i>Identico.</i>
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.	<i>Identico.</i>
	<b>5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.</b>

[TU, art. 23, comma 3]

#### Articolo 44

#### Gestione dei beni confiscati

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi	<i>Identico.</i>
--	------------------

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.	
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.	<i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Dopo la confisca di primo grado l'Agenzia richiede al tribunale, ove necessario, l'adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento previsti dagli articoli 21, 40 e 41.</b>
<b>Capo III - La destinazione dei beni confiscati</b>	
<i>[TU, art. 23, comma 4]</i>	
Articolo 45 <i>Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato</i>	
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.	<i>Identico.</i>
2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.	<i>Identico.</i>
	<b>2-bis. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale.</b>
<i>[TU, art. 15, comma 1]</i>	
Articolo 45-bis <i>Liberazione degli immobili e delle aziende</i>	
	<b>1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis e 2-ter, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma 2-quater, e 41, comma 5-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2-quinquies, e 41, comma 5-bis.</p>

[TU, art. 16, comma 1]

Articolo 46

*Restituzione per equivalente*

<p>1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati <b>per finalità istituzionali</b> e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.</p>	<p>1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, <b>avviene</b> per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.</p>
<p>2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
successivamente disposta la revoca della misura.	
<p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:</p> <p>a) del Fondo Unico Giustizia, <b>nel caso in cui il bene sia stato venduto;</b></p> <p><b>b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.</b></p>	<p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.</p>
<i>omissis</i>	
[TU, art. 17, comma 1]	
<p>Articolo 48</p> <p><i>Destinazione dei beni e delle somme</i></p>	
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:	1. <i>Identico:</i>
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	a) <i>identica;</i>
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	<p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. <b>La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;</b></p>
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore	c) <i>identica.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
dell'Agenzia.	
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.	<i>Identico.</i>
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.	<i>Identico.</i>
3. I beni immobili sono:	3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	a) <i>identica</i> ;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;	b) <i>identica</i> ;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di	c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato <b>con cadenza mensile</b> . L'elenco, reso pubblico <b>periodicamente sul sito istituzionale dell'ente</b> ; con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. <b>La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</b> Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;</p>	<p>concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, <b>e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro.</b> La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. <b>I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro;</b> e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto <b>all'assegnazione o all'utilizzazione</b> del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. <b>La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.</b></p>
	<p><b>c-bis) assegnati, a titolo gratuito,</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;
<p>d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.</p>	<p>d) <i>identica.</i></p>
<p>4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.</p>	
<p>6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque</p>	<p><i>Identico.</i></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
possibile procedere alla vendita dei beni.	
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:	8. <i>Identico.</i>
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, <b>senza oneri a carico dello Stato</b> , a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;	a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero <b>in comodato</b> , a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario <b>o del comodatario</b> sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto <b>e al comodato</b> alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;	b) <i>identica</i> ;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).	c) <i>identica.</i>
	<b>8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p><b>comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.</b></p>
<p>9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.</p>	<p>12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o <b>ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c).</b></p>
<p>12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.	
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.	<i>Identico.</i>
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.	<i>Identico.</i>
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.	<i>Identico.</i>
	<p><b>15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.</b></p>
	[TU, art. 18, comma 1]
	<p><b>Articolo 48-bis</b> <b><i>Istituzione di Fondi dedicati</i></b></p>
	<p><b>1. Sono istituiti presso l'Agenzia:</b></p> <p><b>a) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera c);</b></p> <p><b>b) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.</b></p>
	<p><b>2. I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati:</b></p> <p><b>a) in parte attraverso una riduzione</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1.</p>
	<p>3. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale.</p>
<i>omissis</i>	
[TU, art. 19, comma 1]	
<b>Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali</b> <b>Capo I - Disposizioni generali</b>	
Articolo 52 <i>Diritti dei terzi</i>	
<p>1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;</p> <p>b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;</p> <p>c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;</p> <p>d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.</p>	<i>Identico</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.	<i>Identico</i>
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).	<i>Identico</i>
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.	<i>Identico</i>
	<b>3-bis. Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</b>
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.	<i>Identico</i>
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.	<i>Identico</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.	<i>Identico</i>
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, sesto e settimo periodo.	7. In caso di confisca di beni in comunione <b>relativa a quota inferiore alla metà</b> , se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato <b>al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico</b> e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, <b>nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente</b> .	8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita <b>ovvero se la confisca riguarda una quota pari o superiore alla metà</b> , il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
	<b>8-bis. È istituita un'apposita gestione separata del Fondo unico giustizia destinata alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie.</b>
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.	9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita, <b>anche di quote inferiori alla metà</b> , non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

[TU, art. 21, comma 1]

#### Articolo 53

##### *Limite della garanzia patrimoniale*

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle	1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle
---	---

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.	disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, <b>al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.</b>

*omissis*

[TU, art. 21, comma 2]

Articolo 55  
Azioni esecutive

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.	<i>Identico.</i>
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.	<i>Identico.</i>
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli <i>articoli 23 e 57.</i>	<i>Identico.</i>
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.	<i>Identico.</i>
	<b>4-bis. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	<p>successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo.</p> <p style="text-align: right;">[TU, art. 20, comma 1]</p>

Articolo 56  
*Rapporti pendenti*

<p>1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.</p>	<p>3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, <b>l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del contratto.</b></p>
	<p><b>3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b), nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva.</b></p>
<p>4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio</p>	<p><i>Identico.</i></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
decreto 16 marzo 1942, n. 267.	
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.	<i>Identico.</i>
	<b>5-bis. L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari, sussistono elementi concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con l'amministrazione giudiziaria.</b>
[TU, art. 21, comma 3]	

Articolo 57

*Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti*

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.	1. <b>L'Agenzia</b> allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.	2. Il giudice delegato, <b>dopo il decreto di confisca definitivo</b> , assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura <b>dell'Agenzia</b> .
<b>3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano</b>	<i>Soppresso</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
motivi d'urgenza.	
[TU, art. 21, comma 4]	
<p>Articolo 58 Domanda del creditore</p>	
1. I creditori di cui all' <i>articolo 52</i> presentano al giudice domanda di ammissione del credito.	<i>Identico.</i>
2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.	<i>Identico.</i>
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.	<i>Identico.</i>
4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.	<i>Identico.</i>
5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all' <i>articolo 57</i> , comma 2. <b>Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda</b>	5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all' <i>articolo 57</i> , comma 2.

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
tempestivamente per causa a lui non imputabile.	

[TU, art. 21, comma 5]

Articolo 59

*Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo*

1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.	1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza <b>dell'Agenzia</b> e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.	<i>Identico.</i>
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall' <i>articolo 58</i> , comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.	3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito <b>l'Agenzia</b> dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall' <i>articolo 58</i> , comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.	<i>Identico.</i>
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.	5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza <b>dell'Agenzia</b> o del creditore, sentito il pubblico ministero, <b>l'Agenzia</b> e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i	6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. <b>Il pubblico ministero, l'Agenzia e</b> ciascun creditore <b>possono</b> impugnare nello stesso

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
crediti ammessi.	termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.	7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale <b>l'Agenzia</b> dà comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.	8. All'udienza, <b>con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia</b> , ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.	<i>Identico.</i>
<b>10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue d'ufficio al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.</b>	<i>Soppresso.</i>

[TU, art. 21, comma 6]

#### Articolo 60

##### Liquidazione dei beni

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.	1. Conclusa l'udienza di verifica, <b>l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati</b> , ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. <b>Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni.</b>
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla	2. Le vendite sono effettuate <b>dall'Agenzia</b> , previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all' <i>articolo</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.	36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.	<i>Identico.</i>
4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.	4. <b>L'Agenzia</b> può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.	5. <b>L'Agenzia</b> informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.
	<b>5-bis. Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 48-bis.</b>

[TU, art. 21, comma 7]

Articolo 61

*Progetto e piano di pagamento dei crediti*

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.	1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, <b>l'Agenzia</b> redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei crediti prededucibili; 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.	<i>Identico.</i>
3. Sono considerati debiti prededucibili	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.	
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.	<i>Identico.</i>
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.	<i>Identico.</i>
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.	6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito il pubblico ministero e l'Agenzia <b>liquidati i compensi dovuti all'Agenzia per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase</b> , determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.	<i>Identico.</i>
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.	8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, <b>l'Agenzia</b> procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	<i>Identico.</i>
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.	<i>Identico.</i>

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
--------------------------	---

[TU, art. 21, comma 8]

Articolo 62  
*Revocazione*

<p>1. Il pubblico ministero, <b>l'amministratore giudiziario</b> e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.</p>	<p>1. Il pubblico ministero e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.</p>
--	---

*omissis*

[TU, art. 22, comma 1]

**Titolo II - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

Articolo 110

*L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.</p>	<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, <b>ha sede in Roma</b> ed è posta sotto la vigilanza del <b>Presidente del consiglio dei ministri</b>.</p>
<p>2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni <b>tramite appositi</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;	<b>sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine;</b> programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;	b) <i>identica</i> ;
c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;	c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare <b>ovvero, nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o dalla data di conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione;</b>
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;	d) <i>identica</i> ;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;	e) <i>identica</i> ;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.	f) <i>identica</i> ;
	<b>f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste</b>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis);
	2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere.
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.	<i>Identico.</i>
[TU, art. 22, comma 2]	

Articolo 111  
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:	1. <i>Identico:</i>
a) il Direttore;	a) <i>identica;</i>
b) il Consiglio direttivo;	b) <i>identica;</i>
	<b>b-bis) il Comitato consultivo</b>
c) il Collegio dei revisori.	c) <i>identica.</i>
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.	2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di <b>prima fascia, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.</b>
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:	3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;	a) da un <b>qualificato esperto</b> in materia di gestioni patrimoniali <b>designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;</b>
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;	
c) da due qualificati esperti in materia di	

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>b) da un <b>qualificato esperto</b> in materia di gestioni aziendali <b>designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico;</b></p> <p>c) da un <b>componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni sequestrati e confiscati;</b></p> <p>d) da un <b>magistrato designato dal Ministro della giustizia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;</b></p> <p>e) da un <b>magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni.</b></p> <p>f) da un <b>rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza, idoneità alla gestione.</b></p>
<p>4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.</p>	<p><b>4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio.</b></p>
	<p><b>4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:</b></p> <p>a) da un <b>esperto in materia di politiche di coesione designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;</b></p> <p>b) da un <b>rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</b></p> <p>c) da un <b>rappresentante dell'Agenzia del demanio;</b></p> <p>d) da un <b>rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;</b></p> <p>e) da un <b>rappresentante delle Province designato dall'Unione delle</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	province italiane; f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia; g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto; h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale; i) da un rappresentante di Unioncamere.
	<b>4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.</b>
<p>5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<i>Identico.</i>
<p>6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.</p>	<b>6. Al Direttore dell'Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute.</b>

[TU, art. 22, comma 3]

Articolo 112

*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*

<p>1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle</p>	<p>1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle</p>
---	---

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p>	<p>sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo <b>nel rispetto delle direttive di cui al comma 4</b> in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente <b>al Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p>
<p>2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.</p>	<p>3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, <b>si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno previo parere Consiglio Direttivo dell'Agenzia, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia, ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:	4. <i>Identico</i> :
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;	a) <i>identica</i> ;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;	b) <i>identica</i> ;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;	c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati <b>individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l'Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati</b> ;
d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);	d) <i>identica</i> ;
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;	e) <i>identica</i> ;
f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;	f) <i>identica</i> ;
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;	g) <b>verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati</b> ;
	g-bis) <b>fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati</b> ;
h) revoca il provvedimento di	h) <i>identica</i> ;

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;</p>	
<p>i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;</p>	<p>i) <i>identica</i>;</p>
<p><b>l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</b></p>	<p><i>Soppressa</i></p>
<p>m) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p>	<p>m) <i>identica</i>.</p>
<p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p>	<p>5. <i>Identico</i>.</p>
	<p><b>5-bis. Il Comitato consultivo:</b>  a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;  b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;  c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del nucleo di supporto previsto dall'articolo 112, comma 3, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia.</p>
<p>6. Il collegio dei revisori provvede:  a) al riscontro degli atti di gestione;  b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;  c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>	<p>6. <i>Identico</i>.</p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
-------------------	--

[TU, art. 22, comma 4]

Articolo 113

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

<p>1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.</p>	<p>3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, <b>l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</b> sulla base di apposite convenzioni anche onerose.</p>
<p>3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati,</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.</p>	
<p>4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

[TU, art. 22, comma 5]

Articolo 113-bis

*Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia*

<p>1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.</p>	<p>1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in <b>cento</b> unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.</p>
<p>2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico</p>	<p><i>Identico.</i></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.	
	<b>3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito dell'Agenzia con l'indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle specifiche competenze possedute nel settore dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell'eventuale amministrazione e sede di provenienza.</b>
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.	<i>Identico.</i>
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.	<i>Identico.</i>

*omissis*

[TU, art. 27]

Articolo 117

*Disciplina transitoria*

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.	<b>1. Salvo quanto previsto dal presente articolo</b> , le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
	<b>1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7-bis, 20, 21, 23, comma 4-bis, 24, comma 1, 1-bis e 1-ter, 27, commi 1, 3-bis e 6-bis, 34-bis, 36, da 40 a 41-octies, 52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p><b>prevenzione.</b> <i>Identico.</i></p>
<p>4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti</p>	<p><b>5. Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-bis si applicano ai procedimenti per i quali sia</b></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.</p>	<p><b>stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla medesima data.</b></p>
<p>6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.</p>	<p>6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, <b>proposti o iscritti prima del 15 marzo 2012</b>, il giudice delegato ovvero il giudice che <b>ha disposto il sequestro</b> comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.</p>
<p>7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.</p>	<p>7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.</p>
<p><b>8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al</b></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
<b>patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.</b>	



## Le modifiche proposte alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<b>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</b>	
Articolo 132-bis <i>Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi</i>	
[TU, art. 26, comma 2]	
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:	1. <i>Identico:</i>
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;	a) identica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;	a-bis) identica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;	b) identica;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;	c) identica;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;	d) identica;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;	e) identica;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.	f) identica;
	<b>f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.</b>

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria .	2. <i>Identico.</i>

## Le modifiche proposte all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941)

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p><b>R.D. 30 gennaio 1941, n. 12</b>  <b>Ordinamento giudiziario</b></p>	
<p>[TU, art. 2]</p>	
<p>Articolo 7-bis  <i>Tabelle degli uffici giudicanti</i></p>	
<p>1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti</p>	<p><i>Identico.</i></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.	
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.	<i>Identico.</i>
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.	<i>Identico.</i>
[2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.]	<i>Identico.</i>
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.	<i>Identico.</i>
	<b>2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un</b>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
	ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.	<i>Identico.</i>
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.	<i>Identico.</i>
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.	<i>Identico.</i>
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:	<i>Identico.</i>
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;	<i>Identico.</i>
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;	<i>Identico.</i>
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;	<i>Identico.</i>
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.	<i>Identico.</i>
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La	<i>Identico.</i>

<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.	

## Le modifiche proposte al DL Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992)

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p><b>D.L. 8 giugno 1992, n. 306<sup>1</sup></b></p> <p><b>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</b></p>	
<p>[TU, art. 24, comma 1]</p>	

Articolo 12-sexies

*Ipotesi particolari di confisca*

<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, <b>416, sesto comma</b>, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli <b>473, 474, 517-ter</b> e 517-<i>quater</i>, <b>416-bis, 600, 600-bis</b>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinqies</i>, <b>601, 602</b>, 629, <b>630</b>, 644, 644-<i>bis</i>, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> del codice penale, nonché dall'<i>art.</i> 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e <b>74</b> del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,</p>	<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti <b>dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale</b>, dagli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 322, 322-<i>bis</i>, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-<i>ter</i> e 517-<i>quater</i>, 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinqies</i>, 629, 644, 644-<i>bis</i>, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> del codice penale, <b>dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</b>, dall'articolo 12-<i>quinqies</i>, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti</p>
---	---

<sup>1</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p>	<p>commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, <b>dichiarato ai fini delle imposte sul reddito</b>, o alla propria attività economica. <b>In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.</b></p>
<p><b>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.</b></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>
<p><b>2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.</b></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>
<p><b>2-ter.</b> Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p>	<p><b>2-ter. Nei casi previsti dal comma 1,</b> quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui <b>allo stesso comma</b>, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità <b>di legittima provenienza</b> per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p>
<p><b>2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena</b></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale, nonché dall'articolo 12-<i>quinquies</i> del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p>	
<p>3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.</p>	<p><i>Soppresso.</i></p>
<p>4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo</p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p><b>periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.</b></p>	
<p>4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, <b>nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.</b> In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato <i>decreto legislativo n. 159 del 2011</i>. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p>	<p>4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati <b>nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro;</b> previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi <b>1 e 2-ter</b> del presente articolo. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare <b>ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice dell'esecuzione,</b> e, successivamente a tali provvedimenti amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato <i>decreto legislativo n. 159 del 2011</i>. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p>
<p>4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>danni conseguenti al reato.</p> <p><i>4-quater.</i> Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b>4-quinquies.</b> Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.</p>
	<p><b>4-sexies.</b> Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.</p>
<p>[TU, art. 25, comma 1]</p>	
	<p><b>4-septies.</b> Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.</p>
	<p><b>4-octies.</b> In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.</p>
<p>[TU, art. 26, comma 1]</p>	
	<p><b>4-novies.</b> L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni</p>



<b>Normativa vigente</b>	<b>Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)</b>
	sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

## Altre modifiche proposte

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p><b>L. 27 febbraio 1985, n. 49</b></p> <p><b>Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione</b></p>	
<p>[TU, art. 14, comma 2]</p>	
<p>Articolo 4</p>	
<p>1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.</p>	<p>1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio <b>a esclusione dei beni immobili sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi a favore delle cooperative.</b></p>
<p>2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Il privilegio di cui sopra è annotato</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.</p>	
<p>6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p><b>D.L. 22 giugno 2012, n. 83<sup>2</sup></b>  <b>Misure urgenti per la crescita del Paese</b></p>	
<p>[TU, art. 14, comma 1]</p>	
<p>Articolo 23  Fondo per la crescita sostenibile</p>	
<p>1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:</p>	<p><i>Identico:</i></p>
<p>a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;</p>	<p><i>identica;</i></p>
<p>b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;</p>	<p><i>identica;</i></p>
<p>c) la promozione della presenza</p>	<p><i>identica;</i></p>

<sup>2</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.</p>	
	<p><b>c-bis) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.</b></p>
<p>3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
agosto 2009, n. 102.	
3-bis. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.	<i>Identico.</i>
4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.	<i>Identico.</i>
[5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.]	
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.	<i>Identico.</i>
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.	<i>Identico.</i>
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.</p>	
<p>9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<b>L. 24 dicembre 2012, n. 228</b> <b>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).</b>	
[TU, art. 21, comma 9]	
Articolo 1	
<i>omissis</i>	
<p>194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.</p>	<p>194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni <b>sequestrati</b> o confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.</p>
<p>195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.</p>	<p>195. <i>Identico.</i></p>
<p>196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.</p>	<p>196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. <b>Le annotazioni presso il competente conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195.</b></p>
<p>197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.</p>	<p>197. <i>Identico.</i></p>
<p>198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:</p> <p>a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;</p>	<p>198. <i>Identico.</i></p>



Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).	
199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.	199. <i>Identico.</i>
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.	200. <i>Identico.</i>
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.	201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo <b>corrispondente all'ammontare</b> dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata	202. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	Testo unificato adottato come testo base (seduta dell'8.10.2014)
<p>per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.</p>	
<p>203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.</p>	<p>203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso, <b>al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma.</b> I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.</p>
<p>204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>	<p>204. <b>Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</b></p>